

TI_GERICHTE 11.2014.73 vom 29. August 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-08-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2014.73

FR: TI_GERICHTE 11.2014.73 du 29 août 2016

IT: TI_GERICHTE 11.2014.73 del 29 agosto 2016

Regeste

Trasmissione di dati personali ad autorità estere: provvedimenti cautelari

Erwägungen

E. 1

La decisione impugnata è un decreto cautelare emesso prima che l'istante promuovesse causa (art. 263 CPC). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto AO 1 censurava nell'istanza cautelare sia una lesione della sua personalità (art. 28 cpv. 2 CC) sia una violazione dell'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD (memoriale, pag. 8 e 9). Ora, un'azione a tutela della personalità non ha – salvo casi particolari estranei alla fattispecie – carattere patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii), come non ha indole patrimoniale – di regola – un'azione tendente a impedire la consegna di dati personali ad autorità straniera da parte di istituti di credito (DTF 142 III 149 consid. 6). La riserva dell'art. 308 cpv. 2 CPC non riguarda perciò il caso in rassegna. Quanto alla tempestività del ricorso, il decreto impugnato è pervenuto al patrocinatore della convenuta il 22 agosto 2014. Introdotto il 1° settembre 2014, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

La AP 1 è stata assorbita per fusione il 4 maggio 2016 dalla AP 1, _____. La fusione configura un caso di successione a titolo universale (art. 22 LFus; v. anche: Tschäni/Meinhardt/Papa in: Basler Kommentar, Fusionsgesetz, Basilea 2005, n. 6 seg. ad art. 22; Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 29 ad art. 83; Gross/Zuber in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 27 ad art. 83; Schwander in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 41 in fine ad art. 83). La AP 1 è subentrata così per legge nel processo alla AP 1.

E. 3

L'appellante chiede che il decreto impugnato sia annullato. Un appello tuttavia è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve risultare, quindi, come debba essere modificata la decisione appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda intesa al mero annullamento della decisione impugnata è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata giudicata una parte

essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). Un appello senza conclusioni di merito è nondimeno ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d con rinvii). Nel caso specifico si desume senza ambagi dall'appello che la convenuta mira alla riforma del decreto impugnato nel senso di vedere respinta l'istanza cautelare di AO 1. In proposito non soccorre dunque formalizzarsi.

E. 4

All'appello la convenuta acclude una decisione del 18 dicembre 2013 con cui il Consiglio federale la autorizza giusta l'art. 271 n. 1 CP a collaborare con le autorità americane (doc. 3) e una comunicazione del 2012/2013 pubblicata in Internet dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza sulla trasmissione di dati concernenti i collaboratori alle autorità statunitensi (doc. 4). Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente adottati e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La decisione del Consiglio federale poteva già essere esibita al Pretore, ma verte su un fatto non contestato (l'adesione della convenuta al Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks) e poco giova dunque ai fini del giudizio. La comunicazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza è invece liberamente accessibile a chiunque (< www.edoeb.admin.ch/datenschutz >). Può così essere reputata notoria (art. 151 CPC; v. DTF 135 III 89 consid. 4.1 con rinvii). Con le osservazioni all'appello AO 1 produce, da parte sua, un articolo del 2 settembre 2014 apparso in < www._____ > (doc. A), un articolo del settembre 2014 apparso in < www._____ > (doc. B), il messaggio del Consiglio federale concernente la legge federale sulle misure per agevolare la risoluzione della controversia fiscale tra le banche svizzere e gli Stati Uniti d'America del 29 maggio 2013 (doc. C), un articolo del 6 agosto 2012 apparso in < www._____ > (doc. D) e una decisione del 19 maggio 2014 pronunciata dalla United States District Court for the Eastern District of Virginia in una causa tra gli Stati Uniti e il _____ (doc. E). Successivi all'emanazione del decreto impugnato, i doc. A, B ed E sono ricevibili. Il messaggio del Consiglio federale, accessibile a chiunque (FF 2013 pag. 3283), è notorio. Il doc. D, precedente il decreto impugnato, poteva invece essere sottoposto al Pretore. Non è dunque ammissibile, ma non appare in ogni modo di rilievo per la decisione.

E. 5

Nel decreto impugnato il Pretore ha ricordato anzitutto che nella fattispecie la convenuta ha aderito al Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks nella categoria 2, destinata agli istituti che non possono escludere di avere infranto il diritto interno americano. Ciò prevede la trasmissione al Dipartimento di giustizia statunitense di dati riguardanti – fra l'altro – eventuali consulenti finanziari, gestori patrimoniali, trustee, fiduciari, legali, contabili ecc. correlati a relazioni d'affari con clienti americani chiuse tra il 1° agosto 2008 e il 31 dicembre 2014. La comunicazione deve rispettare però – ha soggiunto il Pretore – i precetti degli art. 4 a 7 LPD, ossia liceità, buona fede, proporzionalità, trasparenza, esattezza e protezione. La persona interessata ha inoltre il diritto di opporsi alla trasmissione dei dati (art. 15 LPD). Nel caso in esame – ha accertato il Pretore – l'istante era titolare di una procura su un conto indiziato di connessione con gli

Stati Uniti (US Related Account). Sta di fatto che una trasmissione di dati non giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante privato o pubblico o dalla legge lede la personalità dell'interessato (art. 13 cpv. 1 LPD). E in concreto la comunicazione non è indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante né per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia (art. 6 cpv. 2 lett. d LPD). Quanto al Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks , ha continuato il Pretore, esso non è una legge in senso formale (art. 3 lett. j LPD), giacché non è un trattato internazionale giusta l'art. 14 cpv. 1 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111). Né tornano applicabili alla fattispecie accordi internazionali in materia di assistenza giudiziaria civile, penale o amministrativa, la trasmissione di dati essendo chiesta da un soggetto di diritto privato (una banca) e non da un ente pubblico estero. Ciò posto, il Pretore ha ritenuto che nel caso specifico incombesse alla banca rendere verosimili i pregiudizi legati alla mancata trasmissione di informazioni al Dipartimento di giustizia americano, anche perché il ruolo dell'istante è stato oggettivamente marginale, non avendo costei “partecipato in alcun modo alla strategia che ha condotto la relazione bancaria in questione a entrare nei parametri applicativi del programma di cui trattasi”. La banca non ha sostanziato invece – ha continuato il Pretore – né il presupposto del suo buon diritto né quello dell'urgenza, mentre un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile appare se mai in capo all'istante, la quale correrebbe un grosso azzardo mettendo piede negli Stati Uniti ove i suoi dati non fossero trattati nel rispetto dell'art. 6 cpv. 1 LPD. Tutto ciò – ha epilogato il Pretore – allorché la banca adempirebbe per l'essenziale le esigenze del Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks anche senza comunicare alle autorità americane il nome di AO 1. Onde l'accoglimento dell'istanza cautelare, almeno per quanto si riferisce alla trasmissione dei dati litigiosi negli Stati Uniti o ad autorità americane.

E. 6

L'appellante sostiene che in concreto difettano i presupposti per emanare un provvedimento cautelare a norma dell'art. 261 cpv. 1 CPC. Fa valere che l'istante non ha reso verosimile un rischio di “pregiudizio difficilmente riparabile”, limitandosi ad allegare generici inconvenienti dovuti all'attività svolta gestendo un conto non dichiarato al fisco statunitense. A suo parere la sola trasmissione di dati all'autorità americana non implica il perseguimento di lei per reati tributari, né rende verosimile un pregiudizio irrimediabile. Un pregiudizio colpirebbe tutt'al più la banca per non poter aderire pienamente al Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks . Secondo l'appellante AO 1 non ha reso verosimile nemmeno che un suo diritto sia “leso o minacciato di esserlo”, la trasmissione dei dati essendo stata autorizzata dal Consiglio federale per preponderanti interessi pubblici in ossequio al programma testé citato. Si tratta di interessi preponderanti della Confederazione e dell'economia confermati anche – sottolinea l'appellante – dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, il quale ha impartito alle banche precise direttive. Anzi, sottrarsi all'obbligo di collaborazione esporrebbe la banca al rischio di sanzioni, sicché l'interesse di questa alla trasmissione dei dati è senz'altro superiore all'interesse di AO 1 a non rivelare la propria identità. Se poi – conclude l'appellante – il ruolo di lei nella gestione del conto bancario è stato semplicemente marginale come reputa il Pretore, poco o nulla essa ha da temere dalle autorità americane.

E. 7

L'art. 261 cpv. 1 CPC dispone che il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l'istante rende verosimile che a) un suo diritto è leso o minacciato di esserlo; e b) la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile. I due requisiti sono cumulativi. A ciò si aggiunge la necessità di procedere con urgenza, poiché ai due requisiti dev'essere connessa un'esigenza temporale (FF 2006 pag. 6726). Infine il provvedimento cautelare deve apparire proporzionato rispetto agli interessi in gioco, ovvero limitarsi allo stretto indispensabile, mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (sul principio: Bohnet in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 18 ad art. 261 con riferimenti).

E. 8

Che in concreto l'istante abbia reso verosimile “un suo diritto” (primo elemento del requisito posto dall'art. 261 lett. a CPC) non è contestato nemmeno dall'appellante. L'art. 6 cpv. 1 LPD stabilisce che i dati personali – ovvero tutte le informazioni relative a una persona identificata o identificabile (art. 3 lett. a LPD) – “non possono essere comunicati all'estero qualora la personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all'assenza di una legislazione che assicuri una protezione adeguata”. E sotto questo profilo gli Stati Uniti non assicurano una protezione adeguata alle persone fisiche (“elenco dei Paesi” stilato dall' Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza in: < www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00626/00753/index.html?lang=it >; v. anche Baeriswyl/Blonski, Datenschutzgesetz, Berna 2015, pag. 79, nota 13; Molo/Giovanoli, Das US-Programm aus Schweizer Sicht. Rechtliche Auswirkungen der Vereinbarung [“Joint Statement”] zur Beilegung des Steuerstreits der Banken mit den USA, in: Jusletter 16 dicembre 2013, n. 57). L'istante può dunque vantare un diritto a che il suo nome non sia comunicato – per principio – né al Dipartimento di giustizia americano né ad altre autorità statunitensi.

E. 9

L'appellante contesta che AO 1 abbia reso verosimile un diritto “leso o minacciato di esserlo” (secondo elemento del requisito posto dall'art. 261 lett. a CPC). La banca non discute che, nonostante l'opposizione dell'istante, fosse sua intenzione comunicare entro 15 giorni il nome di AO 1 al Dipartimento di giustizia americano, come essa medesima aveva confermato in una lettera del 27 giugno 2014 (doc. L). Eccepisce però che la trasmissione di dati personali all'estero può avvenire anche qualora la legislazione dello Stato destinatario non assicuri una protezione adeguata della personalità se “nel caso specifico la comunicazione è indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante oppure per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia” (art. 6 cpv. 2 lett. d LPD). Tant'è che secondo l'art. 13 cpv. 1 LPD – essa fa notare – una lesione della personalità non è illecita se è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante privato o pubblico o dalla legge. E siccome in concreto sussistono preminenti interessi nazionali a che il programma elaborato dal Dipartimento di giustizia americano insieme con il Consiglio federale trovi attuazione, comunicare alle autorità statunitensi il nome dell'istante non rende verosimile alcuna lesione della personalità, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza avendo già impartito alle banche precise direttive. Non fa dubbio che l'attuazione del Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks possa risponderne all'interesse nazionale. Il Consiglio federale ha tentato invano di promulgare una legge allo scopo (messaggio del 29 maggio 2013, in: FF 2013 pag. 3283), limitandosi per finire a sottoscrivere il 29 agosto 2013 un accordo di

collaborazione con il Dipartimento di giustizia americano (“ Joint Statement ”) e consigliare alle banche svizzere di cooperare (<<https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilungen.msg-id-50049.html>>; BJM 2015 pag. 181 consid. 7.5 e 7.6; ZR 115/2016 pag. 120 consid. 4.1.1 con rinvii).

Quanto alla decisione 18 dicembre 2013 del Consiglio federale invocata dall'appellante (doc. 3 di appello), si tratta di un documento prestampato, identico per tutte le banche (doc. E), destinato a escludere la punibilità secondo l'art. 271 n. 1 CP degli istituti svizzeri che intendono trasmettere dati alle autorità statunitensi. Simile autorizzazione non dispensa la singola banca però dal rispettare il diritto interno, segnatamente la protezione dei dati e della personalità a norma dell'art. 28 CC, come risulta anche dal modello di decisione (doc. E, pag. 3, n. 8). Non è dunque un nullaosta per valersi eo ipso di un superiore interesse preponderante nel senso dell'art. 6 cpv. 2 lett. d o 13 cpv. 1 LPD. Lo stesso Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza raccomanda alle banche di valutare caso per caso l'esistenza di un interesse preponderante, pubblico o privato (doc. 4 di appello: “Se la persona si dice contraria alla trasmissione dei documenti che contengono il suo nome, la banca dovrà soppesare gli interessi in gioco nel singolo caso. Qualora intendesse trasmettere nonostante tutto i documenti con il nome dell'interessato, dovrà informarlo e spiegargli quali sono i suoi diritti”). Afferma l'appellante che, pur apprezzando i contrapposti interessi delle parti nel caso specifico, l'interesse della banca prevale su quello di AO 1 perché l'istituto di credito rischierebbe, qualora non collaborasse con le autorità americane, “concreti e gravi rischi di sanzioni”. Ciò avrebbe “conseguenze nefaste” per la banca e comporterebbe “serie ripercussioni negative per il sistema finanziario svizzero e la Confederazione”. Nella sua genericità l'assunto non può ritenersi sufficientemente verosimile. Non basta invocare il Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks per rendere attendibile un “interesse pubblico preponderante” (nel senso dell'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD) o un interesse preponderante della banca come “motivo giustificativo” (nel senso dell'art. 13 cpv. 1 LPD) che autorizzi una lesione della personalità. Se così fosse, l'interesse alla diffusione dei dati prevarrebbe sistematicamente sull'opposizione dell'interessato e la protezione della personalità sarebbe vanificata in partenza. L'interessato che non consente alla comunicazione del suo nome ad autorità estere ha diritto, nel caso in cui la banca intenda procedere ugualmente, alla decisione di un giudice. Che poi la banca rischi sanzioni non perché rifiuti di collaborare con le autorità americane, ma perché ottemperi pendente causa – come nella fattispecie – a un ordine giudiziario non è verosimile. Ancor meno verosimile è l'ipotesi che le autorità statunitensi possano mettere fine all'accordo di collaborazione (senza che sia dato di capire come) per ciò soltanto. Ne segue che in concreto l'istante ha reso verosimile un suo diritto minacciato di essere leso, mentre l'appellante non ha reso sufficientemente verosimile un motivo suscettibile di giustificare la lesione imminente. Che tale ponderazione di interessi abbia a confermarsi anche in esito alla causa di merito, nell'ambito della quale il giudice statuirà con pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, è una questione aperta. In altri Cantoni la mera esistenza del Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks è stata ritenuta insufficiente per giustificare la comunicazione di dati personali al Dipartimento di giustizia americano da parte di banche svizzere, non solo a titolo cautelare (sentenza 4 novembre 2014 del Tribunale civile di Basilea Città, in: BJM 2015 pag. 176), ma anche nel merito (sentenza ACJC/1529/2015 dell'11 dicembre 2015 della Cour de justice di Ginevra, consid. 7; sentenza 8 febbraio 2016 dell' Obergericht di Zurigo, consid. 4, in: ZR 115/2016 pag. 117).

L'esame del merito nel caso specifico non va tuttavia anticipato né precorso in questa sede.

E. 10

Riguardo al “pregiudizio difficilmente riparabile” che la lesione imminente del diritto può arrecare (secondo requisito posto dall'art. 261 lett. a CPC), l'appellante sostiene che AO 1 non ha reso verosimile il rischio di incorrere in procedimenti giudiziari o amministrativi negli Stati Uniti. Così argomentando, tuttavia, essa disconosce che il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile non deve sospingersi fino all'eventuale apertura di un procedimento a carico. In proposito è sufficiente che il pregiudizio dovuto alla lesione non sia reversibile. E, come il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare, una volta divulgata, una conoscenza è definitivamente acquisita (sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015, consid. 2.2), a maggior ragione da parte di uno Stato che non assicurari una protezione adeguata della personalità (sopra, consid. 8). Anzi, una volta comunicato il nome di AO 1 al Dipartimento di giustizia americano, v'è da domandarsi quale interesse pratico e attuale avrebbe ancora l'istante a promuovere la causa di merito. L'interessata ha quindi reso verosimile anche il “pregiudizio difficilmente riparabile” che la lesione imminente può arrecare al suo diritto.

E. 11

Relativamente infine alla proporzionalità del decreto cautelare impugnato, essa non è revocata in dubbio neppure dall'appellante, né è dato a divedere quale provvedimento meno incisivo di pari efficacia potrebbe entrare in linea di conto nel caso specifico. Su questo punto non è necessario pertanto vagliare oltre la decisione del Pretore.

E. 12

Se ne conclude che, privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese seguono la regola della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante, che ha formulato osservazioni all'appello tramite un legale, ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili.

E. 13

Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.